Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 23 ottobre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(10623)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **615**.

Estinzione della fondazione scolastica « Attilio Grego », con sede presso il liceo ginnasio statale « Dante Alighieri », di Trieste.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Attilio Grego », con sede presso il liceo ginnasio statale « Dante Alighieri » di Trieste, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1972, n. 616.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, nel comune di Taglio di Po.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chioggia in data 2 febbraio 1971, integrato con dichiarazione del 3 agosto 1971, relativo alla erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in frazione Mazzorno Destro del comune di Taglio di Po (Rovigo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. 617.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, nel comune di S. Cataldo.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Caltanissettà in data 20 maggio 1971, integrato con dichiarazione del 20 giugno 1971, relativo alla erezione della parrocchia del SS. Crocifisso, in località Borgo Palo del comune di S. Cataldo (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 1972.

Costituzione del consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto l'art. 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme relative alla ristrutturazione del predetto Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Viste le designazioni pervenute dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare, è composto come segue:

Battistini prof. Giulio, esperto di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Federighi prof. Tiziano, esperto di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Salvetti prof. Carlo, esperto di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Selmi dott. Luciano, esperto di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Stoppini prof. Gherardo, esperto di scienza e tecnica nucleare e delle sue applicazioni;

Biaggi ing. on. Francantonio, esperto di gestione aziendale;

Angelini prof. Arnaldo M., esperto di tecnica industriale;

Martinoli ing. Gino, esperto di gestione aziendale;

Landriscina dott. Giovanni, esperto designato dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Zannier ing. on. Attilio, esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica;

Marinone dott. Franco, direttore generale preposto alla Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Franceschetti dott. Giuseppe, dipendente del Comitato nazionale per l'energia nucleare, appartenente al personale di ricerca;

Suppa Tommaso, dipendente del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Tonelli Franco, dipendente del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Art. 2.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1972

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1972
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 15

(11497)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1972.

Autorizzazione a sostituire il direttore nella firma di atti dell'Ufficio speciale liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1956, n. 1544;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1971 con il quale il dott. Pasquale De Toma, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, è stato preposto, a decorrere dal 1° gennaio 1972, alla direzione dello speciale Ufficio liquidazione presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza;

Vista la nota n. 605134 del 23 marzo 1972, con la quale il predetto dott. De Toma ha chiesto di essere sosti-

tuito, in caso di assenza o di legittimo impedimento, nella firma degli atti riguardanti il suo ufficio, dal direttore di divisione dott. Napoletano Antonio;

Decreta:

Il dott. Pasquale De Toma, ispettore generale del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, preposto alla direzione dello speciale Ufficio liquidazione presso la Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza, è autorizzato ad essere sostituito, in caso di assenza o di legittimo impedimento, nella firma degli atti riguardanti il suo ufficio, dal direttore di divisione dott. Napoletano Antonio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1972
Registro n. 25, foglio n. 239

(11514)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Preipofisi orchitico » della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Venezia. (Decreto di revoca n. 4278/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 giugno 1955 con il quale veniva registrata al n. 883 la specialità medicinale denominata « Preipofisi orchitico », compresse, a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Venezia, via San Marco, 2489, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Preipofisi orchitico », 5 compresse, registrata al n. 883 in data 24 giugno 1955 a nome della ditta Laboratorio biochimico Husci, con sede in Venezia, San Marco, 2489.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Venezia è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11446)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mitosyl » della ditta Laboratorio dott. P. Astier, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4298/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 febbraio 1949 con il quale veniva registrata al n. 1776 la specialità medicinale denominata « Mitosyl » pomata, a nome della ditta Laboratorio dott. P. Astier, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 32;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mitosyl », pomata da g 100, registrata al n. 1776 in data 17 febbraio 1949 a nome della ditta Laboratorio dott. P. Astier, con sede in Milano, viale Abruzzi, 32.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11450)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pantofenil » della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4252).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 settembre 1958 con il quale fu registrata al n. 536 la specialità medicinale denominata « Pantofenil » (fiale) a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano, via Livinallongo, 3, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è da ritenersi terapeuticamente superata e, quindi, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento, approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della stessa alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Pantofenil», fiale 5 da 2 cc., registrata al n. 536 in data 24 settembre 1958, a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano, via Livinallongo, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11448)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Anaflex » della ditta Farmempor, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 4259/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 1° febbraio 1964 e 15 aprile 1964 con i quali veniva registrata rispettivamente ai numeri 19383 e 19383/*A*, la specialità medicinale denominata « Anaflex » polvere e categoria pomata, a nome della ditta Farmempor, con sede in Roma, via Livenza n. 7, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, pur non essendo stato il prodotto di cui trattasi ritenuto nocivo, è stato però trovato in seguito a controllo eseguito su campioni del prodotto, privo agli esami microbiologici di alcuna attività antibatterica ed antimicotica;

Ritenuto quindi che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale stessa non corrisponde alle condizioni in base alle quali fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 14 luglio 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anaflex », tubo da g 10 di polvere e tubo da g 20 di pomata, registrata rispettivamente ai numeri 19383 e 19383/*A* in data 1° febbraio 1964 e 15 aprile 1964 a nome della ditta Farmempor, con sede in Roma, via Livenza n. 7.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11440)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ox calmante » della ditta Wells farmaceutici, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4319/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 marzo 1961 con il quale veniva registrata al n. 18722 la specialità medicinale denominata « Ox calmante », sciroppo da g 200, a nome della ditta Wells farmaceutici, con sede in Milano, via Ciro Menotti, 34, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito su campioni del prodotto ha dato esito non favorevole per i seguenti motivi:

1) nella confezione è stato aggiunto senza preventiva autorizzazione ministeriale, un contenitore che permette la somministrazione del prodotto anche nella forma spray;

2) gli stampati annessi ai campioni non corrispondono a quelli allegati al decreto di registrazione del 14 marzo 1961;

3) la specialità medicinale di cui trattasi veniva fabbricata presso la ditta OFA di Milano senza la prescritta autorizzazione in violazione dell'art. 161 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuto che, nella fattispecie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, numeri 1 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 luglio 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ox calmante » sciroppo, registrata al n. 18722 con decreto in data 14 marzo 1961 a nome della ditta Wells farmaceutici, con sede in Milano, via Ciro Menotti, 32.

Il prodotto, del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11445)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Energoserina » della ditta Biopharma, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4256/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1962 con il quale veniva registrata al n. 19882 la specialità medicinale denominata « Energoserina » fiale, a nome della ditta Biopharma, con sede in Milano, via Doberdò, 19, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, pur non essendo stato il prodotto di cui trattasi, ritenuto nocivo, è stato però trovato a seguito di controllo effettuato, su campioni del prodotto con una quantità di fosfoserina, inferiore una prima volta del 16 % rispetto a quella dichiarata ed una seconda volta del 74,8 %;

Ritenuto quindi che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, per non corrispondenza della specialità medicinale suddetta alla composizione dichiarata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 14 luglio 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Energoserina », 10 fiale da 2 cc., registrata al n. 19882 in data 15 maggio 1962 a nome della ditta Biopharma, con sede in Milano, via Doberdò, 19.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11449)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Oidiumicyne 101 » della ditta LA.DE.GE. di Bruxelles (Belgio), rappresentata in Italia dalla ditta Selva Scremin Vittorio, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 4257/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 giugno 1947 con il quale veniva registrata al n. 766 la specialità medicinale denominata « Oidiumycine 101 » fiale, a nome della ditta L.A.D.E.G.E. di Bruxelles (Belgio) rappresentata in Italia dalla ditta Selva Scremin Vittorio, con sede in Milano, viale Lombardia, 5, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 gennaio 1972;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Oidiumicyne 101 », 50 fiale da 2 cc. e 3 fiale da 2 cc., registrata al n. 766 in data 20 giugno 1947 a nome della ditta LA.DE.GE. di Bruxelles (Belgio) rappresentata in Italia dalla ditta Selva Scremin Vittorio, con sede in Milano, viale Lombardia, 5.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11443)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Penicillina G sodica cristallina » della ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania. (Decreto di revoca n. 4263/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 marzo 1960 con il quale veniva registrata ai numeri 1961, 1961/1 e 1961/2, la specialità medicinale denominata « Penicillina G sodica cristallina » iniettabile in flacone da 200.000 U.I. nonchè le relative serie iniettabili in flacone da 500.000 e 1.000.000 U.I., a nome della ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata «Penicillina G sodica cristallina», iniettabile in flacone da 200.000 U.I., nonchè delle relative serie iniettabili in flaconi da 500.000 e 1.000.000 U.I., registrata ai numeri 1961, 1961/1 e 1961/2 in data 18 marzo 1960 a nome della ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Catania è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11447)

DECRETO MINISTERALE 2 ottobre 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « compresse di penicillina Heyden » della ditta American Cyanamid Company di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania. (Decreto di revoca n. 4264/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 agosto 1952 nonchè la commissariale n. 22197 del 14 maggio 1934 e la ministeriale 17 luglio 1958 del 30 novembre 1967 con i quali veniva registrata ai numeri 6926, 6926/1 e 6926/2 la specialità medicinale denominata « compresse di penicillina Heyden », a nome della ditta American Cyanamid Company, con sede in New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà, 137, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1971;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « compresse di penicillina Heyden », 2 e 12 compresse da 50.000 U.I., 12 compresse da 100.000 U.I. e 12 compresse da 250.000 U.I., registrata rispettivamente ai numeri 6926, 6926/1 e 6926/2 in data 28 agosto 1952 a nome della ditta American Cyanamid Company di New York (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Cyanamid Italia, con sede in Catania, viale Libertà n. 137.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Catania è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11439)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1972.

Modifica del decreto ministeriale 22 dicembre 1970 relativo alla iscrizione di diciannove tipi di mais nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 464 del 27 gennaio 1971, con il quale sono stati iscritti, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura, di Roma, 19 tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura al n. 12 dell'articolo unico, la varietà « Funk's Lion » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Compagnia ibridi mais di Milano;

Vista la domanda in data 25 settembre 1972, con la quale la ditta stessa ha chiesto, per il tipo di mais sopra menzionato, la variazione della classe di maturazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 22 dicembre 1970;

Decreta:

Al tipo di mais da granella « Funk's Lion » di cui al n. 12 dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 dicembre 1970, viene attribuita la classe di maturazione 600 anzichè 700.

Roma, addì 9 ottobre 1972

p. *Il Ministro*: PICECE

(11530)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1972.

Abilitazione dell'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli di altri Paesi comunitari e veicoli assimilati, nonchè approvazione di una condizione di polizza nell'assicurazione « frontiera » per i veicoli di Paesi terzi rispetto alla Comunità economica europea.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990;

Preso atto che l'Ufficio centrale italiano raggruppa tutte le imprese autorizzate, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 990, all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli;

Considerato che l'Ufficio centrale italiano ha deliberato di concludere con gli altri uffici nazionali di assicurazione l'accordo previsto dall'art. 2, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

Considerato che, a seguito di tale accordo, l'Ufficio centrale italiano si rende garante, dalla data di applicazione della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee fissata dalla commissione delle Comunità europee ed alle condizioni stabilite dalla legislazione in vigore nella Repubblica italiana in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e provocati dalla circolazione di veicoli stazionanti abitualmente sul territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano o non siano assicurati;

Considerato che l'Ufficio centrale italiano si è impegnato altresì a rendersi garante, alle stesse condizioni di cui sopra, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel territorio della Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e provocati dalla circolazione di veicoli stazionanti abitualmente in Paesi terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando ricorrano le circostanze indicate dall'art. 7, paragrafo 2, della citata direttiva del Consiglio delle Comunità europee e con effetto dalla data di volta in volta stabilita dalla commissione delle Comunità europee in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 3 dell'art. 7 della direttiva stessa;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda presentata dall'Ufficio centrale italiano per essere abilitato a svolgere le nuove funzioni derivanti dagli impegni sopra indicati;

Considerata la necessità che l'Ufficio centrale italiano, quale ente incaricato della gestione del servizio della assicurazione « frontiera », introduca nelle condizioni generali di detta assicurazione, per i veicoli stazionanti abitualmente in un Paese terzo rispetto alla Comunità economica europea, una clausola che estenda la garanzia della responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità stessa;

Visto il testo della clausola predisposta a tale fine dall'Ufficio centrale italiano e di cui lo stesso Ufficio ha chiesto l'approvazione, anche in modifica di precedente condizione di polizza;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio centrale italiano (U.C.I.), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea o da veicoli ad essi assimilati agli effetti della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, numero 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, anche nel caso che il veicolo non sia coperto da assicurazione.

Il risarcimento dei danni è effettuato dall'Ufficio centrale italiano alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relativo regolamento di esecuzione. Restano esclusi dal risarcimento da parte dell'Ufficio centrale italiano i danni cagionati da veicoli non rientranti nel regime previsto dalla predetta direttiva e che non siano muniti di valido certificato internazionale di assicurazione (« carta verde »).

Per i sinistri causati da veicoli di cui al comma primo e per i quali provvede al risarcimento dei danni, l'Ufficio centrale italiano dovrà raccogliere, nella misura del possibile, e fornire all'Ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente tutte le indicazioni risultanti relative alla immatricolazione e all'assicurazione del veicolo stesso.

Art. 2.

E' approvata, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la seguente condizione di polizza, da inserirsi in tutte le polizze di assicurazione « frontiera » per i veicoli stazionanti abitualmente in Paesi terzi rispetto alla Comunità economica europea:

« L'assicurazione è prestata, in conformità alle norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relativo regolamento di esecuzione ed entro i limiti di garanzia indicati nella tabella *A* allegata alla legge medesima, per la responsabilità civile derivante da danni causati dalla circolazione del veicolo sopra specificato nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e nel periodo di validità della polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo:

a) nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, indicati nella « carta verde » allegata, alle condizioni ed entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali;

b) lungo i percorsi di cui all'art. 3, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, alle condizioni ed entro i limiti ivi indicati ».

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto valgono le definizioni di Ufficio nazionale di assicurazione e di territorio di stazionamento abituale del veicolo di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della soprarichiamata direttiva del Consiglio delle Comunità europee.

Art. 4.

Restano immutate le tariffe dei premi per l'assicurazione « frontiera » approvate con decreto ministeriale 9 giugno 1971, senza alcun aggravio per l'introduzione della condizione di polizza di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

(11525)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Composizione nominativa dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 8 settembre 1972-7 settembre 1976 determinata con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 7 settembre 1972, emanata ai sensi dell'art. 34 del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine dei relativi membri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 1963.

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE MATEMATICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Cattaneo Carlo	Membro eletto lettera *a*)
Cicchese Marcello	Membro eletto lettera *c*)
Curzio Mario	Membro eletto lettera *a*)
Fogagnolo Bruna	Membro nominato lettera *f*)
Marini Alberto	Membro eletto lettera *e*)
Pucci Carlo	Membro eletto lettera *a*)
Rosati Mario	Membro eletto lettera *a*)
Sce Michele	Membro cooptato lettera *g*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE FISICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Amaldi Edoardo	Membro eletto lettera *a*)
Bossolasco Mario	Membro eletto lettera *a*)
Di Toro Massimo	Membro eletto lettera *c*)
Fatuzzo Ennio	Membro nominato lettera *f*)
Mazzoldi Paolo	Membro eletto lettera *c*)
Quercia Italo Federico	Membro eletto lettera *a*)
Righini Guglielmo	Membro eletto lettera *a*)
Scandone Francesco	Membro cooptato lettera *g*)
Scarsi Livio	Membro eletto lettera *a*)
Scrimaglio Renato	Membro eletto lettera *e*)
Spanedda Luigino	Membro eletto lettera *e*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE CHIMICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Carelli Vincenzo	Membro eletto lettera *a*)
Carunchio Vincenzo Tito	Membro eletto lettera *c*)
Cipollini Romano	Membro eletto lettera *e*)
Colombo Umberto	Membro nominato lettera *f*)
Cucinella Salvatore	Membro eletto lettera *e*)
De Maldè Marcello	Membro nominato lettera *f*)
Mariani Eugenio	Membro eletto lettera *a*)
Montanari Fernando	Membro cooptato lettera *g*)
Panizzi Luigi	Membro eletto lettera *a*)
Paolini Felice	Membro eletto lettera *e*)
Rolla Mario	Membro eletto lettera *a*)
Sartori Guido	Membro eletto lettera *a*)
Senatore Lucio	Membro eletto lettera *c*)
Sersale Riccardo	Membro eletto lettera *a*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Aloisi Massimiliano	Membro nominato lettera *f*)
Amaducci Luigi	Membro eletto lettera *c*)
Baccetti Baccio	Membro cooptato lettera *g*)
Biocca Paolo	Membro eletto lettera *a*)
Bonomo Lorenzo	Membro eletto lettera *a*)
Corti Roberto	Membro eletto lettera *a*)
Felicioli Romano	Membro eletto lettera *e*)
Floris Vincenzo	Membro eletto lettera *a*)
Fonnesu Alberto	Membro eletto lettera *a*)
Garaci Enrico	Membro eletto lettera *c*)
Gobetto Armando	Membro eletto lettera *a*)
Grignolo Antonio	Membro eletto lettera *a*)
Imperato Carlo	Membro eletto lettera *a*)
Infantellina Francesco	Membro eletto lettera *a*)
Iurato Salvatore	Membro eletto lettera *a*)
Nobili Renzo	Membro eletto lettera *a*)
Picchiotti Rodolfo	Membro eletto lettera *c*)
Pontremoli Sandro	Membro eletto lettera *a*)
Ravaioli Leonida	Membro eletto lettera *e*)
Rita Geo	Membro eletto lettera *a*)
Romagnoli Aldo	Membro eletto lettera *a*)
Rossi Luigi	Membro eletto lettera *c*)
Silvestrini Rossella	Membro eletto lettera *e*)
Tonolli Livia	Membro cooptato lettera *g*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GEOLOGICHE E MINERARIE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Barberi Franco	Membro eletto lettera *c*)
Cannillo Elio	Membro eletto lettera *e*)
Fois Vittorio	Membro nominato lettera *f*)
Manfredini Manfredo	Membro cooptato lettera *g*)
Martinis Bruno	Membro eletto lettera *a*)
Schiavinato Giuseppe	Membro eletto lettera *a*)
Zuffardi Piero	Membro eletto lettera *a*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE AGRARIE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Alghisi Paolo	Membro eletto lettera *a*)
Chisci Giancarlo	Membro eletto lettera *e*)
De Leo Piero	Membro eletto lettera *e*)
Di Cocco Enzo	Membro eletto lettera *a*)
Ferrari Giovanni	Membro eletto lettera *a*)
Giovannozzi Sermanni Giovanni	Membro cooptato lettera *g*)
Lanza Felice	Membro eletto lettera *e*)
Liguori Francesco	Membro nominato lettera *f*)
Montemurro Orlando	Membro eletto lettera *a*)
Picco Dino	Membro nominato lettera *f*)
Salerno Alberto	Membro eletto lettera *c*)
Scaramuzzi Franco	Membro eletto lettera *a*)
Tognoni Franco	Membro eletto lettera *c*)
Treccani Degli Alfieri Vittorio	Membro eletto lettera *a*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bairati Cesare	Membro eletto lettera *a*)
Berio Angelo	Membro eletto lettera *a*)
Bianco Lucio	Membro eletto lettera *e*)
Capello Andrea	Membro eletto lettera *a*)
Carassa Francesco	Membro eletto lettera *a*)
Clerici Augusto	Membro cooptato lettera *g*)
Colombo Giuseppe	Membro nominato lettera *f*)
Correnti Vincenzo	Membro eletto lettera *c*)
Fasano Egidio	Membro eletto lettera *a*)
Fassò Costantino	Membro eletto lettera *a*)
Giustiniani Piero	Membro nominato lettera *f*)
Guerrini Bruno	Membro eletto lettera *c*)
Lazzarino Lucio	Membro eletto lettera *a*)
Marenesi Lorenzo	Membro eletto lettera *a*)
Mariani Luigi	Membro eletto lettera *c*)
Motolese Francesco	Membro eletto lettera *e*)
Napolitano Luigi	Membro eletto lettera *a*)
Reale Francesco	Membro eletto lettera *c*)
Silvestri Mario	Membro eletto lettera *a*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE E FILOLOGICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Antonelli Giovanni	Membro eletto lettera *e*)
Arias Paolo Enrico	Membro eletto lettera *b*)
Asor Rosa Alberto	Membro eletto lettera *d*)
Boscolo Antonio Alberto	Membro eletto lettera *b*)
Cecioni Cesare	Membro eletto lettera *b*)
Della Corte Francesco	Membro eletto lettera *b*)
Durante Marcello	Membro cooptato lettera *g*)
Marotti Ferruccio	Membro eletto lettera *d*)
Mathieu Vittorio	Membro eletto lettera *b*)
Moscati Sabatino	Membro eletto lettera *b*)
Musumarra Carmelo	Membro eletto lettera *d*)
Pericoli Ridolfini Francesco Saverio	Membro eletto lettera *b*)
Petrocchi Giorgio	Membro eletto lettera *b*)
Pracchi Roberto	Membro eletto lettera *b*)
Pugliese Carratelli Giovanni	Membro eletto lettera *b*)
Rossi Monti Paolo	Membro eletto lettera *b*)
Rumi Giorgio	Membro eletto lettera *d*)
Saito Giuseppe	Membro cooptato lettera *g*)
Saladino Antonio	Membro eletto lettera *e*)
Semenzato Camillo	Membro eletto lettera *b*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE GIURIDICHE E POLITICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Auletta Giuseppe	Membro eletto lettera *b*)
Firpo Luigi	Membro cooptato lettera *g*)
Frosini Vittorio	Membro eletto lettera *b*)
Giuliano Mario	Membro eletto lettera *b*)
Grosso Giuseppe	Membro eletto lettera *b*)
Loiodice Aldo	Membro eletto lettera *d*)
Manca Pietro	Membro eletto lettera *e*)
Pisapia Domenico	Membro eletto lettera *b*)
Sandulli Aldo	Membro eletto lettera *b*)
Ungari Paolo	Membro eletto lettera *d*)

COMITATO NAZIONALE PER LE SCIENZE ECONOMICHE, SOCIOLOGICHE E STATISTICHE

Cognome e Nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Amaduzzi Aldo	Membro eletto lettera *b*)
Cavalli Alessandro	Membro eletto lettera *d*)
Del Noce Augusto	Membro nominato lettera *f*)
Frigessi di Rattalma Guido	Membro nominato - lettera *f*)
Giusti Franco	Membro eletto lettera *e*)
Gola Guglielmo	Membro eletto lettera *b*)
Golini Antonio	Membro eletto lettera *d*)
Lacci Livio Arturo	Membro eletto - lettera *e*)
Leti Giuseppe	Membro eletto - lettera *b*)
Melis Federico	Membro eletto - lettera *b*)
Merlani Carlo	Membro eletto lettera *b*)
Resta Manlio	Membro eletto lettera *b*)
Teani Renato	Membro cooptato lettera *g*)

(11555)

MINISTERO DEL TESORO

Ventiquattresima estrazione per l'ammortamento per serie dei titoli dei prestiti della ricostruzione redimibili 3,50 % e 5 %.

Si rende noto che il giorno 15 novembre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la ventiquattresima estrazione di undici serie (cinque per il redimibile 3,50 % e sei per il redimibile 5 %) dei titoli dei prestiti della ricostruzione redimibili 3,50 % e 5 %, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1972

(11511)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di S. Paolo e S. Cristina, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Corpolò, frazione di Rimini, e della Cassa rurale ad artigiana di Vergiano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vergiano, frazione di Rimini, in un'unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana Valmarecchia in comune di Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Corpolò, frazione di Rimini e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari delle due casse menzionate, siti in Corpolò ed in Vergiano, entrambe frazioni di Rimini.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 17 ottobre 1971, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di S. Paolo e S. Cristina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corpolò, frazione di Rimini (Forlì), e della Cassa rurale ed artigiana di Vergiano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Vergiano, frazione di Rimini (Forlì), relative alla fusione della due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di S. Paolo e S. Cristina, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Corpolò, frazione di Rimini (Forlì) e della Cassa rurale ed artigiana di Vergiano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Vergiano, frazione di Rimini (Forlì), in un'unica azienda di credito, che assumerà la denominazione di «Cassa rurale ed artigiana Valmarecchia in comune di Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Corpolò, frazione di Rimini (Forlì), alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2) La Cassa rurale ed artigiana Valmarecchia in comune di Rimini, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Corpolò, frazione di Rimini (Forlì) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli bancari delle due Casse menzionate, siti in Corpolò ed in Vergiano, entrambe frazioni di Rimini (Forlì).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(11467)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede nel comune di Vittoria, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 27 settembre 1972, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca Carfì Linares, società per azioni, con sede nel comune di Vittoria (Ragusa), in liquidazione coatta, il dott. Vincenzo Malfitano è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11468)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana, in data 12 settembre 1972, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale e artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna) e pone la stessa in amministrazione straordinaria;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi dell'amministrazione straordinaria;

Dispone:

L'avv. Leonardo Spampinato è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Mariano Di Dio, dott. Giuseppe Mancuso e dott. Antonino Vicari sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana di Nissoria, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Nissoria (Enna), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Governatore: CARLI

(11435)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana «Maria SS. del Soccorso», di Caltavuturo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caltavuturo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana, in data 12 settembre 1972, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana «Maria SS. del Soccorso» di Caltavuturo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caltavuturo (Palermo), e pone la stessa in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Antonio Cosenz è nominato commissario liquidatore ed i signori dott. Pietro Bono, avv. Filippo D'Angelo e avv. Ugo Fernandez sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale e artigiana «Maria SS. del Soccorso» di Caltavuturo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Caltavuturo (Palermo), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°. capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1972

Il Governatore: CARLI

(11436)

Autorizzazione all'incorporazione del Banco G. & A. F.lli Santi, società per azioni con sede in Bologna, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda sito in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 25 luglio 1972 dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, e in data 4 luglio 1972 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco G. & A. F.lli Santi, società per azioni, con sede in Bologna, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione del Banco G. & A. F.lli Santi, società per azioni, con sede in Bologna, da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino.

2) L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Bologna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Governatore: CARLI

(11466)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per il restauro conservativo del Palazzo dell'Orologio nella Scuola normale superiore di Pisa

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge n. 641 del 28 luglio 1967: « Nuove norme per la edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71 »;

Visto il decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1969, n. 952;

Vista la delibera del consiglio direttivo del 15 marzo 1972 con la quale è stato approvato lo schema del bando di concorso nazionale per il restauro conservativo del fabbricato denominato « Palazzo dell'Orologio o della Gherardesca » sito in Pisa, piazza dei Cavalieri, numeri 4 e 5 e suo adattamento a sede della propria biblioteca;

Decreta:

Art. 1.

La scuola normale superiore di Pisa bandisce un concorso nazionale per il restauro conservativo del fabbricato denominato « Palazzo dell'Orologio o della Gherardesca » sito in Pisa, piazza dei Cavalieri numeri 4 e 5 e suo adattamento a sede della propria biblioteca.

La scuola per la realizzazione del progetto ha preventivato una spesa di L. 300.000.000.

Art. 2.

Oggetto del concorso

Il concorso ha per oggetto lo studio per il restauro conservativo del fabbricato suddetto mediante un progetto di massima per una attuazione nel tempo, nel quale, fermi restando i vincoli storico-monumentali esistenti, sia ricercata la migliore soluzione per adattare il fabbricato stesso a sede della biblioteca della scuola con le caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata al presente bando.

Art. 3.

Concorrenti

Potranno concorrere tutti gli ingegneri e architetti regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali a cui non sia inibito l'esercizio della libera professione in base alle vigenti norme.

Art. 4.

Concorrenti in gruppo

Qualora il progetto venga redatto e presentato da più concorrenti riuniti in gruppo, ciascuno di essi dovrà avere le qualifiche e i requisiti richiesti dal presente bando.

Uno dei concorrenti del gruppo dovrà ricevere dagli altri delega notarile a rappresentarli a tutti gli effetti e in qualsiasi rapporto o controversia con la scuola per conto di tutti.

Ad ogni effetto del presente concorso il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un concorrente singolo.

Art. 5.

Documentazione da fornire ai concorrenti

La scuola normale superiore fornirà ai concorrenti che ne facciano richiesta, a mezzo posta o direttamente presso il proprio ufficio tecnico e dietro versamento di L. 15.000, i seguenti documenti fondamentali:

a) relazione sullo stato attuale del fabbricato e notizie storiche;

b) pianta dei piani principali del fabbricato in scala 1 : 100 con l'indicazione delle quote interne ed esterne;

c) pianta dei piani ammezzati del fabbricato in scala 1:100 completa come sopra;

d) pianta dei locali sottotetto in scala 1:100 completa come sopra;

e) sezione del fabbricato in scala 1:100 regolarmente quotata;

f) prospetto del fabbricato in scala 1:100 completo delle quote parziali e totali;

g) planimetria generale delle zone dove è ubicato il fabbricato;

h) fotografie in bianco e nero, formato 18 × 24 relative ai prospetti principale e laterali del fabbricato.

Ad essi verrà allegato il bando di concorso completo della scheda tecnica.

Art. 6.

Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non sia espressamente stabilito nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti e in particolare alle norme per lo svolgimento dei concorsi per progetti di opere pubbliche di pertinenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1962, n. 1930.

Art. 7.

Elaborati richiesti

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati:

a) piante, in scala 1:100, di ogni singolo piano principale o ammezzato, con indicazione di tutte le quote, nelle quali dovranno essere evidenziati, con colori giallo e rosso gli interventi di adattamento che si propongono nei confronti della situazione di fatto riportata sulle piante fornite;

b) piante, in scala 1 : 50, di ogni singolo piano principale o ammezzato con indicazione di tutte le quote e nelle quali sia indicata la collocazione delle attrezzature di ogni singolo servizio di biblioteca o generale;

c) sezioni e prospetti, in scala 1:100, con le indicazioni richieste alla lettera *a*);

d) sezioni e prospetti, in scala 1 : 50, con indicazioni richieste alla lettera *b*);

e) particolari e documentazione fotografica atti a meglio individuare l'opera di cui si propone l'esecuzione;

f) relazione illustrativa con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

1) ripartizione degli ambienti in ordine alle richieste formulate, adattamenti strutturali proposti con indicazione delle modalità di esecuzione e dei materiali da impiegare, tenendo presente che per le strutture orizzontali dovranno essere osservate le norme CNR-UNI 10012;

2) ripartizione dei servizi di biblioteca secondo le esigenze segnalate alla lettera *A*) della scheda tecnica allegata;

3) collegamento tra il fabbricato sede della scuola e il fabbricato oggetto del progetto;

g) preventivo sommario di spesa.

(*N.B.* - I prezzi da applicare alle varie categorie di lavoro devono essere quelli riportati nel bollettino dell'ordine nazionale degli ingegneri del mese di ottobre 1972).

Non è data facoltà ai concorrenti di presentare elaborati diversi o in aggiunta a quelli prescritti.

Per la presentazione degli elaborati saranno seguite le seguenti regole:

a) tutti gli elaborati grafici e fotografici saranno presentati su carta opaca con procedimenti a scelta;

b) le quote saranno riferite a quelle assunte a base nei rilievi messi a disposizione;

c) le misure saranno riferite al sistema metrico decimale. Ogni elaborato grafico avrà una scala grafica;

d) il titolo generale, il numero d'ordine di ciascuna tavola, l'oggetto delle tavole stesse, le scale, il motto saranno contenuti in una etichetta da collocare nell'angolo in alto a sinistra dell'elaborato.

Art. 8.

Identificazione dei concorrenti

Gli elaborati di progetto non dovranno essere firmati dai concorrenti, ma saranno contrassegnati con un motto scritto a macchina o a stampatello.

I nomi, cognomi e indirizzi dei concorrenti dovranno essere riportati sulla domanda di partecipazione al concorso firmata dai concorrenti stessi e chiusa in busta sigillata perfettamente opaca, contraddistinta dallo stesso contrassegno degli elaborati.

Il contrassegno sarà ripetuto anche sulla domanda di partecipazione al concorso.

Nella detta busta sarà pure contenuto il certificato di iscrizione all'albo professionale del concorrente o dei concor-

renti, nonchè la delega, nel caso di concorrenti in gruppo, di cui al precedente art. 4 e una dichiarazione sottoscritta di accettazione incondizionata del bando di concorso.

Sulla busta, oltre al contrassegno, sarà ripetuto l'oggetto del concorso nella precisa dizione riportata nel presente bando.

Le sole buste dei concorrenti premiati o ritenuti meritevoli di rimborso spese, saranno aperte dopo che le decisioni della commissione sull'assegnazione dei premi o dei rimborsi saranno state approvate dal consiglio direttivo della scuola.

Gli elaborati non premiati e quelli per i quali non sia stato disposto il rimborso spese resteranno anonimi.

La partecipazione al concorso è vietata a tutti coloro, progettisti e consulenti, che hanno collaborato alla compilazione del bando e agli atti preparatori del concorso, nonchè ai consulenti e dipendenti della scuola.

Art. 9.

Termine e modalità di recapito degli elaborati

Il recapito o la consegna degli elaborati, racchiusi in un qualsiasi involucro sigillato, col medesimo contrassegno esterno degli elaborati e completato dalla seguente denominazione: «*Scuola normale superiore di Pisa Concorso per il restauro conservativo del fabbricato denominato "Palazzo dell'Orologio o della Gherardesca" e suo adattamento a sede della biblioteca*» dovrà effettuarsi non oltre le ore 12 del centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* presso la scuola normale superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri n. 7, ufficio protocollo.

Non sarà ammesso nessun ritardo nel recapito degli elaborati neppure nel caso di ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore.

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine sopraindicato non saranno presi in considerazione ma trattenuti a disposizione degli autori fino a 30 giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la scuola non risponderà degli elaborati non ritirati.

Il personale incaricato di ricevere gli elaborati ne rilascerà regolare ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della ricezione. I plichi inviati per posta dovranno essere spediti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10.

Commissione giudicatrice

I progetti saranno esaminati e giudicati da una commissione così composta:

1) il direttore della scuola normale superiore o suo delegato, presidente;

2) due docenti della scuola, di cui uno per la classe di lettere e uno per la classe di scienze, scelti dal consiglio direttivo;

3) due funzionari della scuola scelti dal consiglio direttivo;

4) il provveditore regionale alle opere pubbliche per la Toscana o un suo delegato in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

5) il soprintendente ai monumenti e gallerie di Pisa;

6) un rappresentante dell'ordine degli ingegneri, esperto in edilizia, scelto dal consiglio direttivo della scuola fra una terna proposta dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

7) un rappresentante dell'ordine degli architetti, esperto in edilizia, scelto dal consiglio direttivo della scuola fra una terna proposta dal Consiglio nazionale degli architetti;

8) un esperto in scienza delle costruzioni designato dal consiglio direttivo;

9) un esperto in impianti tecnologici da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici;

10) un funzionario del ruolo amministrativo della scuola con funzioni di segretario della commissione senza diritto al voto.

Ogni membro dovrà dichiarare per scritto di non aver nè direttamente nè indirettamente collaborato alla stesura di alcuno dei progetti da esaminare.

La commissione deciderà a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 11.

Premi

L'ammontare dei premi sarà complessivamente di L. 16 milioni di cui:

L. 10.000.000 per il 1° premio al vincitore del concorso;
L. 4.000.000 per il 2° premio al 2° classificato;
L. 2.000.000 per il 3° premio al 3° classificato.

Il primo premio verrà assegnato al vincitore del concorso e non potrà ripartirsi ex-equo fra due o più progetti.

Di massima non verranno assegnati premi ex-equo neppure per i posti successivi al primo; ove tale assegnazione sia ritenuta necessaria dalla commissione, se si tratta di classificati ex-equo al 2° posto, il premio corrispondente ed il successivo saranno cumulati e la somma risultante divisa in parti uguali.

La commissione potrà anche non assegnare tutti i premi a disposizione qualora non vi sia un corrispondente numero di progetti idonei.

E' inoltre a disposizione della commissione la somma di L. 2.000.000 per eventuali rimborsi di spesa a progetti meritevoli.

Art. 12.

Riconoscimento di merito

Ove il concorso si concluda senza graduatoria di merito e senza vincitore per mancanza di progetti idonei, la commissione giudicatrice può proporre, oltre alla erogazione di una somma per il rimborso spese, anche l'assegnazione di una quota del monte premi, fino alla metà del suo ammontare, da dividersi in parti uguali tra i progetti ritenuti meritevoli di particolare riconoscimento.

Art. 13.

Proprietà dei progetti Restituzione

Tutti i progetti premiati resteranno di proprietà della scuola che si riserva ogni più ampio diritto di utilizzazione. Tutti gli altri dovranno essere ritirati, a cura e spese dei concorrenti, su esibizione della ricevuta rilasciata all'atto della consegna entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Art. 14.

Progetto esecutivo Convenzione

La scuola si riserva di affidare l'incarico della progettazione esecutiva al concorrente vincitore o ad altri a suo insindacabile giudizio. Per la progettazione predetta verrà stipulata con il professionista apposita convenzione che regolerà i suoi rapporti con la scuola.

I compensi compresi quelli relativi al progetto di massima verranno computati, anche ler la parte economica, secondo il disciplinare tipo relativo alle opere di conto del Ministero dei lavori pubblici.

Nel caso dei vincitori riuniti in gruppo la scuola stipulerà la convenzione col solo professionista delegato dagli altri professionisti del gruppo stesso ai sensi del precedente art. 4 del presente bando ed i compensi saranno quelli spettanti a detto professionista, restando la scuola estranea agli accordi stabiliti dai concorrenti tra di loro.

La metà del premio corrisposto sarà considerato quale anticipazione sull'onorario spettante e, pertanto, detratta dalle competenze professionali.

Art. 15.

Esclusione concorso

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le norme stabilite nel presente bando.

La presentazione di elaborati difformi in numero e caratteristiche dalle precedenti indicazioni comporta la esclusione dal concorso.

Art. 16.

Pubblicazione bando

Il presente bando verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, addì 29 luglio 1972

Il direttore: BERNARDINI

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA

Strutturazione della biblioteca

Per l'utilizzazione dei locali destinati ad accogliere le attrezzature della biblioteca si precisa che le scaffalature, di cui viene fornito l'impegno attuale e futuro, espresso in metri lineari di palchetti (altezza media di m. 0,30) dovranno, di massima, essere collocate a parete con spazio centrale idoneo alla sistemazione di tavoli di consultazione o lavoro.

Per i locali esistenti nel sottotetto è lasciata al concorrente la più ampia facoltà di progettazione al fine di conseguire la totale utilizzazione della volumetria esistente, fermi restando i vincoli già precedentemente richiamati.

Nel fabbricato suddetto dovranno trovare sistemazione i seguenti servizi:

A) BIBLIOTECA DI CONSULTAZIONE DELLE CLASSI DI LETTERE E DI SCIENZE COMPRENDENTI LE SEGUENTI SEZIONI:

1) *Riviste*:

a) Classe di lettere:

metri lineari di palchetti attuali	1.600
previsioni di sviluppo	1.000

b) Classe di scienze:

metri lineari di palchetti attuali	1.000
previsioni di sviluppo	700

2) *Emeroteca*:

Scaffali porta riviste e giornali, per uno sviluppo, in metri lineari di palchetti pari a ml. 300.

3) *Sala catalogo generale*:

Schedari delle dimensioni di m. 0.80 × 0.50 × 1.50 h n. 10; Parte centrale con idonea attrezzatura per la consultazione del catalogo generale.

4) *Sala consultazione generale*:

Scaffalature a parete per il contenimento di pubblicazioni di consultazione generale per uno sviluppo complessivo di metri lineari di palchetti pari a ml. 400.

5) *Stanze di consultazione della classe di lettere*:

a) Arte:

metri lineari di palchetti attuali	150
previsioni di sviluppo	150

b) Filosofia:

metri lineari di palchetti attuali	300
previsioni di sviluppo	200

c) Filologia classica Storia antica e archeologia:

metri lineari di palchetti attuali	450
previsioni di sviluppo	250

d) Storia:

metri lineari di palchetti attuali	1.000
previsioni di sviluppo	400

e) Lingue e letterature:

1. Italiana:

metri lineari di palchetti attuali	600
previsioni di sviluppo	450

2. Straniere:

metri lineari di palchetti attuali	150
previsioni di sviluppo	100

f) Fondo antico:

metri lineari di palchetti attuali	80
previsioni di sviluppo	40

g) Microfilmoteca e lettura microfilms, corredata di 10 armadi-contenitori per microfilms delle dimensioni di m. 0.70 × 0.70 × 1.30 h e n. 5 tavoli di m. 1.20 × 0.80 per sostegno apparecchiature di lettura.

6) *Stanze di consultazione della classe di scienze*:

a) Fisica:

metri lineari di palchetti attuali	200
previsioni di sviluppo	400

b) Matematica:

metri lineari di palchetti attuali	200
previsioni di sviluppo	300

7) *Manoscritti delle due classi*:

metri lineari di palchetti attuali	60
previsioni di sviluppo	30

8) *Pubblicazioni della scuola*:

metri lineari di palchetti attuali	250
previsioni di sviluppo	70

9) *Locali materiali a deposito*:

Scaffalature con palchetti distribuite a parete o a pettine centrale con possibilità di sistemazione di tavoli;

Previsione in metri lineari di palchetti	350

10) *Ambienti di conversazione e soggiorno*:

Distribuiti per ogni piano con attrezzature per soggiorno (poltroncine e tavolini) per una capienza media di 5-6 persone.

11) *Uffici*:

a) Studio bibliotecario, con attrezzature idonee ad accogliere materiale bibliografico;

b) Studio vice-bibliotecario, attrezzato come sopra;

c) Arrivi e spedizioni, corredato di scaffalature a parete e attrezzature di ufficio per due-tre persone;

d) Registrazione, idem come alla lettera *c*);

e) Acquisti, idem come alla lettera *d*);

f) Prestiti esterni e informazioni bibliografiche, idem come alla lettera *c*);

g) Catalogazione, attrezzatura di ufficio per due-tre persone;

h) Pubblicazioni della scuola, attrezzatura di ufficio per due-tre persone;

i) Copia, attrezzatura per copia dattilografica con arredi a muro e tavolo dattilo per una-due persone.

N.B. Gli uffici contraddistinti alle lettere *c*), *d*), *e*), arrivo e spedizioni, registrazioni e acquisti dovranno trovare collocazione in modo da assicurare il loro collegamento nell'espletamento dei servizi.

Gli uffici prestiti esterni e informazioni bibliografiche e catalogazione, di cui alle lettere *f*) e *g*) dovranno essere collocati in adiacenza alla sala catalogo generale e alla sala di consultazione generale.

L'ufficio pubblicazioni della scuola, contraddistinto con lettera *h*), dovrà essere ubicato in prossimità del locale omonimo riportato al precedente n. 8); mentre l'ufficio di copia, contraddistinto alla lettera *i*), dovrà essere ubicato in modo da garantire il collegamento con l'ufficio di catalogazione.

12) *Servizi collaterali*:

a) Fotocopie, con attrezzature per deposito carta da riproduzione e spazi idonei a macchine riproduttrici;

b) Legatoria, restauro e disinfestazione:

n. 1 locale per attrezzature di rilegatura e restauro volumi;

n. 1 locale, di dimensioni limitate, per disinfestazione e disinfezione volumi.

Oltre ai suindicati servizi dovranno trovare sistemazione, rispettando sempre i vincoli esistenti nel fabbricato, anche i seguenti locali:

B) LOCALI DI SERVIZIO GENERALE:

1) *Ingresso*:

con controllo di entrata ed uscita e registrazione prestiti.

2) *Guardaroba*:

locale aperto, adiacente all'ingresso, idoneo ad una sistemazione contemporanea di 100 presenze.

3) *Servizi igienici*:

due per ogni piano e suddivisi per maschi e femmine.

4) *Impianto ascensori*:

uno per ogni sezione di fabbricato, di media capacità (m. 1.50 × 2.00 interno vano corsa).

5) *Locale caldaie impianto riscaldamento*:

predisposto in base alle vigenti disposizioni di legge per impianti a gas, idoneo a contenere anche l'impianto per la produzione di acqua calda.

I corpi scaldanti sono previsti in elementi di ghisa.

6) *Locale autoclave*:

predisposto per un impianto della capacità di litri 3000 con i vincoli di cui al locale caldaie.

(11513)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca del decreto che predispone gli elenchi dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 ed emissione del decreto sostitutivo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di neuropsichiatria infantile, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972;

Visto che nel predetto decreto si è incorsi in errori materiali di trascrizione;

Considerato che è necessario provvedere alla sua revoca ed alla emissione di un nuovo decreto;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati è revocato il decreto ministeriale 4 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di neuropsichiatria infantile idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1972.

Art. 2.

Sono predisposti, come segue, gli elenchi dei primari di neuropsichiatria infantile idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Bertamino Francesca	Genova 20 febbraio 1931	si						
2. Breschi Fulvia	Milano 29 novembre 1924	si						
3. Buttitta Pietrina	Castelvetrano 16 novembre 1928					si		
4. Cavazzuti G. Battista	Modena 14 dicembre 1929	si						
5. Crosato Francesco	Treviso 8 ottobre 1927		si					
6. Cumer Silvana	Bolzano 18 febbraio 1929	si						
7. D'Angelo Angela Erminia	Milano 13 febbraio 1933	si						
8. Del Carlo in Giannini Giulia	Porcari 23 novembre 1929	si						
9. Grasselli Angelina	Milano 10 ottobre 1927	si						
10. Grillo Lonati Virginia	Genova Voltri 23 settembre 1929					si		
11. Guaraldi Gian Paolo	Lugo 31 ottobre 1935	si						
12. Maccagnani Franca	Rimini 12 ottobre 1926	si						
13. Marcheschi in Pfanner Mara	Barga 11 agosto 1931	si						
14. Mastropaolo Camillo	Napoli 2 ottobre 1932	si						
15. Moretti Giorgio	Genova-Sestri 15 marzo 1934	si						
16. Pfanner Pietro	Lucca 16 marzo 1929	si						
17. Ravera Giorgio	Genova 23 settembre 1932	si						
18. Scanabissi Emilia	Budrio - 19 ottobre 1926	si						
19. Tuvo Fulvio	Trieste 19 luglio 1921					si		
20. Viani Francesco	Milano 14 gennaio 1933	si						
21. Zappella Michele	Viareggio 4 marzo 1936	si						

Art. 3.

I sanitari di cui all'art. 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di neuropsichiatria infantile che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11399)

Modifica degli elenchi dei primari di pediatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 17 aprile 1972 e 1° luglio 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di pediatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e 4 agosto 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 17 aprile 1972, e 1° luglio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di pediatria idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 17 aprile 1972 e 1° luglio 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
556. Lanza Angela	Catania 24 luglio 1905					si		
557. Longo Lorenza Agnese	Alberobello 21 gennaio 1924		si					
558. Salomone Piero	Savona 11 luglio 1923		si					
559. Saputo Vincenzo	Milano 10 gennaio 1913						si	
560. Verdura Gaetano	S. Giorgio di Nogaro 18 luglio 1921			si				

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di pediatria che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11400)

Modifica degli elenchi dei primari di pneumotisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1972 che predispone gli elenchi dei primari di pneumotisiologia idonei ex articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 giugno 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 16 maggio 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di pneumotisiologia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 16 maggio 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
336. Bonsignore Giovanni	Vibo Valentia 21 gennaio 1927					si		
337. Camerini Fulvio	Trieste 20 luglio 1925					si		
338. Colombo Giuliano	Arluno 22 maggio 1934						si	
339. Covacev Livio	Fiume 24 agosto 1930							si
340. Fadda Antonio	Martis 6 settembre 1909			si				
341. Gaballo Sante	Avetrana 12 ottobre 1925						si	
342. Gatti Luciano	La Spezia 24 dicembre 1921			si				
343. Ingrao Francesco	Formia 15 marzo 1913		si					
344. Lenci Giuliano	Pisa 25 settembre 1921			si				
345. Maggi Angelo	Corbetta 29 giugno 1930						si	
346. Mancuso Ernesto	Cosenza 7 novembre 1920			si				
347. Sanson Andrea	Vozzola 5 maggio 1933						si	
348. Volpe Elio	Napoli 3 settembre 1924		si					

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumotisiologia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11401)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorsi per esami alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: a tre posti, riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica; ad un posto, riservato a periti industriali per l'industria mineraria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 7 dicembre 1971 con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione, fra altri, di due concorsi, per esami, alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui uno a tre posti riservato a periti industriali per la meccanica ed a periti industriali per l'elettrotecnica e l'altro ad un posto riservato a periti industriali per l'industria mineraria;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato i programmi di esame relativi ai concorsi suindicati;

Decreta:

Art. 1.

(numero dei posti messi a concorso)

Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) a tre posti, riservato a periti industriali per la meccanica ed a periti industriali per l'elettrotecnica, per le sedi di servizio di: Margherita di Savoia, Sant'Antioco e Volterra;

b) ad un posto, riservato a periti industriali per l'industria mineraria, per la sede di servizio di Lungro.

Art. 2.

(requisiti per l'ammissione ai concorsi)

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale in una delle seguenti specializzazioni:

« per la meccanica » o « per l'elettrotecnica », ai fini della partecipazione al concorso di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

« per l'industria mineraria », ai fini della partecipazione al concorso di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°, salvo i casi di elevazione di cui all'allegtao *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dai concorsi, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(domande di ammissione ai concorsi)

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *E* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il concorso, tra quelli indicati nel precedente art. 1, al quale intendono partecipare;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I concorrenti che intendono partecipare al concorso a tre posti, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, debbono dichiarare, inoltre, di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio tra quelle all'uopo previste dal bando, indicandone, comunque, l'ordine di preferenza.

I concorrenti che intendono partecipare al concorso ad un posto, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede di Lungro.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(titoli di precedenza o di preferenza nella nomina)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(documentazione di rito)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori dei concorsi a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero, certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*prove di esame diario delle prove*)

Gli esami consteranno, per ciascun concorso, di due prove scritte e di un colloquio come dai programmi, allegati *C* e *D* al presente decreto.

Per quanto riguarda, in particolare, il concorso riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica, la prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma, allegato *C*, prevede per ognuna delle due specializzazioni richieste.

Le prove scritte dei due concorsi avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni appresso indicati, con inizio alle ore 8,30:

1) per il concorso riservato a periti industriali per la meccanica o per l'elettrotecnica di cui alla lettera *a*) dell'art. 1, nei giorni 15 e 16 dicembre 1972;

2) per il concorso riservato a periti industriali per l'industria mineraria di cui alla lettera *b*) dell'art. 1, nei giorni 4 e 5 gennaio 1973.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — nei giorni e nell'ora specificati, presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio, previsto per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto, saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice di ciascun concorso formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario delle rispettive commissioni, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

(*formazione delle graduatorie*)

Per ciascun concorso, la graduatoria di merito sarà formata sulla base della votazione complessiva riportata dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito di ciascun concorso sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dello art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Art. 11.

(*pubblicazione delle graduatorie e gravami*)

Le graduatorie di cui al precedente articolo 10 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*commissioni esaminatrici*)

Con successivi decreti ministeriali saranno nominate le commissioni esaminatrici dei concorsi.

Art. 13.

(nomina dei vincitori e servizio di prova)

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori dei concorsi che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile, non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(assegnazione della sede di servizio)

I vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 saranno assegnati ad una delle tre sedi di servizio previste dal presente bando, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso stesso.

Il vincitore del concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 sarà assegnato alla sede di servizio di Lungro.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 18 Monopoli, foglio n. 261

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

Documentazione dei titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza nella nomina e ad elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei limiti stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italine, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra

o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che, siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO C

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali « per la meccanica » ed a periti industriali « per l'elettronica ».

PROVE SCRITTE

1ª *prova* (comune a tutti i candidati).

Calcolo letterale Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado Radicali Potenze Equazioni esponenziali Logaritmi Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche Media aritmetica semplice e ponderale Media geometrica.

Nozioni sui vettori Loro legami con i numeri complessi.

Figure piane Poligoni regolari Cerchio Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana Funzioni circolari Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi Equazioni trigonometriche Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica delle funzioni Equazioni della retta Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate Regole di derivazione Massimi e minimi Integrali.

Forze Composizione e scomposizione delle forze Coppie Gravità e baricentro Poligoni funicolari Macchine semplici Lavoro Energia Potenza Resistenze passive.

Cinematica Moto uniforme, vario e uniformemente vario Moto circolare Moto armonico.

2ª *prova* (per i periti industriali per la meccanica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate Misure di portata Impianti di sollevamento acqua Pompe Circuiti oleodinamici Macchine idrauliche.

Termometria Dilatazioni termiche Calorimetria Propagazione del calore Cambiamenti di stato Gas e vapori Principi della termodinamica.

Generatori di vapore Macchine termiche Diagrammi entropici e di Mollier Cicli Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel Nozioni sulle turbine a gas Ventilatori Compressori L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche Generatori di corrente Motori elettrici Trasformatori Impianti idro e termoelettrici Linee di trasmissione e di distribuzione Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura Tariffazione dell'energia elettrica Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica Impulso e quantità di moto Lavoro di una forza e di una coppia Principio della conservazione della energia Potenza Momento d'inerzia Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento Lubrificazione Resistenza del mezzo Trasmissione del lavoro Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine Rendimenti.

Resistenza dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Deformazione Verifica di stabilità Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere Bronzo Ottone Legno Materie plastiche ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia Strumenti di misura e di controllo Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo Fusione Fucinatura Saldatura. Stampatura Laminazione Trafilatura Estrusione.

Organizzazione della produzione Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi Elementi per il calcolo dei costi Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª *prova* (per i periti industriali per l'elettrotecnica).

Principali proprietà dei liquidi e dei gas Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate Pompe.

Termometria Dilatazioni termiche Calorimetria Propagazione del calore Cambiamenti di stato Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica Magnetismo Elettromagnetismo Induzione elettromagnetica Correnti elettriche continue e alternate Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici Grandezze elettriche Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi Leggi relative Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti Tubi elettronici Semiconduttori Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua Motori a corrente continua Generatori di corrente alternata Motori sincroni ed asincroni.

Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti Parallelo dei trasformatori Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente Raddrizzatori Accumulatori elettrici Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici Linee di trasmissione e di distribuzione Cabine elettriche Sottostazioni Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici Isolamento dei conduttori Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tariffıcazione dell'energia elettrica Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *D*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina alla qualifica di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dell'esercizio, riservato a periti industriali « per l'industria mineraria ».

PROVE SCRITTE

1ª *prova*:

Calcolo letterale Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado Radicali Potenze Equazioni esponenziali Logaritmi Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche Media aritmetica semplice e ponderale Media geometrica.

Figure piane - Poligoni regolari Cerchio Solidi geometrici.

Trigonometria piana Funzioni circolari Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi Equazioni trigonometriche Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni Equazione della retta Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate Regole di derivazione Massimi e minimi Integrali.

Forze Composizione e scomposizione delle forze Coppie Gravità e baricentro Poligoni funicolari Macchine semplici Lavoro Energia Potenza Resistenze passive.

Cinematica Moto uniforme, vario e uniformemente vario Moto circolare Moto armonico.

2ª *prova*:

Principali proprietà dei liquidi e dei gas Principi di idrostatica e idrodinamica Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate Impianti di sollevamento acqua Pompe Difesa dei terreni dalle acque.

Circuiti e linee elettriche Generatori di corrente Motori elettrici Trasformatori Impianti idro e termoelettrici Linee di trasmissione e di distribuzione Apparecchi di manovra, regolazione, protezione e misura Trasmissione dell'energia elettrica Norme CEI sulla prevenzione degli inforturni.

Resistenza dei materiali Sollecitazioni semplici e composte Deformazioni Carico e grado di sicurezza Verifica di stabilità Dimensionamento di travi e strutture.

Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato Fondazioni Consolidamento dei terreni Muri di sostegno Misurazione delle opere Capitolati d'appalto.

Materiali da costruzione Pietre, leganti, legnami, materiali metallici, laterizi, conglomerati, sostanze plastiche, ecc.

Nozioni di topografia Strumenti topografici e loro impiego Metodi di rilevamento a giorno ed in sotterraneo.

Minerali Caratteri morfologici Elementi di cristallografia Caratteri fisici dei minerali Caratteri chimici ed organolettici Mineralogia descrittiva.

Petrografia Rocce sedimentarie, eruttive Scisti cristallini Geologia statica Ere geologiche.

Ricerche minerarie Sondaggi Abbattimento delle rocce senza e con esplosivi Esplosivi Preparazione dei fori da mina Caricamento e piazzamento delle mine Opere di sostegno dei lavori in sotterraneo Scavo di gallerie, fornelli e discenderie Escavazione dei pozzi Sbarramenti e porte stagne Trasporti Coltivazione a giorno e in sotterraneo Estrazione attraverso pozzi e gallerie Eduzione delle acque Ventilazione Illuminazione ed impianti elettrici Accidenti e misure di sicurezza Norme per la prevenzione infortuni e sul lavoro in miniera.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

legislazione mineraria.

Roma, addì 18 settembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *E*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale Via della Luce numero 34 A-*bis* 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome)
nato a (provincia di .) il
e residente dal (1) in (c.a.p. .)
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », delle carriere dello esercizio, riservato a periti industriali per (2) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (3) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età). .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ;

d) non ha riportato condanne penali (5) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione conseguito presso l'istituto tecnico industriale di in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (6) ;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (7) ;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre (per i candidati al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del bando) di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione alle sedi di servizio di (indicare, in ordine di preferenza, le tre sedi previste dal bando); ovvero (per i candidati al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del bando) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Lungro.

lì

Firma (8).

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra:

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Il candidato, in relazione al titolo di studio posseduto, indichi a quale dei due concorsi, di cui all'art. 1 del bando, intende partecipare.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(5) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(6) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di ; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(11483)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, concernente la dichiarazione di vincitrice del concorso a ventidue posti di ostetrica condotta;

Atteso che le ostetriche Teresa Crisci, Antonia Coppola, Natalina Preziosi, Bruna Sferragatta, Leontina Salvato, Carmela Russo e Rachele Micco hanno rinunciato alle condotte rispettivamente di Arienzo, Caiazzo, S. Pietro Infine, Carinola, Gallo, Prata Sannita e Letino;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso in parola approvata con decreto del medico provinciale n. 10911/1.20 del 21 giugno 1972 nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione delle candidate, che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la circolare della regione Campania n. 830 del 18 aprile 1972;

Decreta:

Al proprio decreto n. 10912/1.20 del 21 giugno 1972, citato in premessa, viene apportata la seguente modifica:

l'ostetrica Gerardina Liotti viene dichiarata vincitrice della condotta di Arienzo in luogo dell'ostetrica Crisci, rinunciataria;

l'ostetrica Natalina Preziosi è dichiarata vincitrice della condotta di Caiazzo in luogo dell'ostetrica Coppola, rinunciataria;

l'ostetrica Leontina Salvato è dichiarata vincitrice della condotta di S. Pietro Infine in luogo dell'ostetrica Preziosi, rinunciataria;

l'ostetrica Laura Buononato è dichiarata vincitrice della condotta di Carinola, frazione Casale, in luogo dell'ostetrica Sferragatta, rinunciataria;

l'ostetrica Rosalina Santacroce è dichiarata vincitrice della condotta di Gallo in luogo dell'ostetrica Salvato, rinunciataria;

l'ostetrica Rachele Micco è dichiarata vincitrice della condotta di Prata Sannita in luogo dell'ostetrica Carmela Russo, rinunciataria;

l'ostetrica Anna Tullio è dichiarata vincitrice della condotta di Letino in luogo dell'ostetrica Rachele Micco, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 26 settembre 1972

Il medico provinciale: CAIOLA

(11395)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 15 settembre 1972, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione regionale 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* (*ediz. spec.*) *n.* 32 *del* 23 *settembre* 1972)

(11454)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.